Conto corrente con la Posta | Anno 86° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
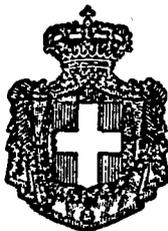
Roma - Martedì. 22 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . . » 8

All'Estero: Abb. annuo . . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo . . . . . L. 400 —; » semestrale . . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo . . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 221.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Perugia e di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'Ordinamento giudiziario;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, relativo alla trasformazione in sedi di Corte di appello delle Sezioni distaccate di Corte di appello di Perugia e di Potenza;

Ritenuta l'opportunità di modificare detto decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, nella parte concernente la circoscrizione territoriale della Corte di appello di Perugia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel 2° e 3° comma dell'articolo 1, e quelle del successivo art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, sono abrogate.

Conseguentemente, il Tribunale di Rieti rimane a far parte della circoscrizione territoriale della Corte di appello di Roma, ed alle tabelle *A, B, C, e D,* annesse

al predetto decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 83, sono apportate le modificazioni contenute, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B*, *C*, e *D*, allegate al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 50. — FRASCA

TABELLA *A*

Numero delle sedi delle Corti di appello, dei Tribunali e delle Preture del Regno

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO
(sede temporanea istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944)

Città della Pieve - Orvieto.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Assisi - Castiglione del Lago - Città di Castello - Foligno - Gualdo Tadino - Gubbio - Perugia - Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Montefalco - Norcia - Spoleto.

TRIBUNALE DI TERNI

Amelia - Narni - Terni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Alvito - Arce - Atina - Cassino - Mignano - Pontecorvo - Roccamonfina - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Alatri - Anagni - Ceccano - Ferentino - Frosinone - Paliano - Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Fondi - Gaeta - Littoria - Minturno - Ponza - Priverno Sezze - Terracina.

TRIBUNALE DI RIETI

Amatrice - Borbona - Borgocollefegato - Cittaducale - Fara in Sabina - Leonessa - Orvinio - Poggio Mirteto - Rieti - Rocca Sinibalda.

TRIBUNALE DI ROMA

Arsoli - Bracciano - Castelnuovo di Porto - Civitavecchia - Frascati - Palestrina - Palombara Sabina - Roma - Subiaco - Tivoli.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Albano Laziale - Genzano di Roma - Nettunia - Segni - Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Acquapendente - Civita Castellana - Montefiascone - Orte - Ronciglione - Valentano - Viterbo.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA *B*

Circoscrizione territoriale delle Preture distinta per Corti di appello e per Tribunali

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI ORVIETO
(sede temporanea istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944)

Pretura di:

Città della Pieve: Città della Pieve - Montegabbione - Monteleone di Orvieto - Paciano - Piegaro.
Orvieto: Allerona - Baschi - Bolsena - Castel Giorgio - Castel Viscardo - Fabro - Ficulle - Orvieto - Parrano - Porano - San Venanzo.

TRIBUNALE DI PERUGIA

Pretura di:

Assisi: Assisi - Bastia.
Castiglione del Lago: Castiglione del Lago - Lisciano Niccone - Panicale - Passignano sul Trasimeno - Tuoro sul Trasimeno.
Città di Castello: Citerna - Città di Castello - Monterchi - Monte Santa Maria Tiberina - Montone - San Giustino - Umbertide.
Foligno: Bevagna - Cannara - Foligno - Spello.
Gualdo Tadino: Fossato di Vico - Gualdo Tadino - Nocera Umbra - Sigillo.
Gubbio: Costacciaro - Gubbio - Pietralunga - Scheggia e Pascelupo.
Perugia: Bettona - Corciano - Deruta - Magione - Marsciano - Perugia - Torgiano - Valfabbrica.
Todi: Collazzone - Fratta Todina - Massa Martana - Montecastello di Vibio - Todi.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Pretura di:

Montefalco: Giano nell'Umbria - Gualdo Cattaneo - Montefalco.
Norcia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Norcia - Poggiodomo - Preci.
Spoleto: Campello sul Clitunno - Castel Ritaldi - Cerreto di Spoleto - Sant'Anatolia di Narco - Scheggino - Sellano - Spoleto - Trevi - Valle di Nera.

TRIBUNALE DI TERNI

Pretura di:

Amelia: Alviano - Amelia - Attigliano - Giove - Guardea - Lugnano in Teverina - Penna in Teverina.
Narni: Calvi dell'Umbria - Narni - Otricoli.
Terni: Acquasparta - Arrone - Ferentillo - Montecastrilli - Montefranco - Polino - San Gemini - Terni.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Pretura di:

Alvito: Alvito - Casalvieri - San Donato Val di Comino - Settefrati - Vicalvi.
Arce: Arce - Colfelice - Colle San Magno - Fontana Liri - Rocca d'Arce - Roccasecca - San Giovanni Incarico - Santopadre.
Atina: Atina - Belmonte Castello - Casalattico - Picinisco - San Biagio Saracinisco - Villa Latina.
Cassino: Acquafondata - Ausonia - Cassino - Castelnuovo Parano - Cervaro - Coreno Ausonio - Piedimonte di San Germano - Pignataro Interamna - San Giorgio a Liri - Sant'Ambrogio sul Garigliano - Sant'Andrea - Sant'Apollinare - Sant'Elia Fiumerapido - San Vittore del Lazio - Terelle - Vallemaio - Vallerotonda - Villa Santa Lucia - Viticuso.

Mignano: Galluccio - Mignano - Presenzano - Rocca d'Evandro - San Pietro Infine.
Pontecorvo: Aquino - Castrocielo - Esperia - Pastena - Pico - Pontecorvo.
Roccamonfina: Conca della Campania - Marzano Appio - Roccamonfina - Tora e Piccilli.
Sora: Arpino - Brocco - Campoli Appennino - Castelliri - Fontechiari - Isola del Liri - Pescosolido - Sora.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di:

Alatri: Alatri - Collepardo - Fiuggi - Fumone - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.
Anagni: Acuto - Anagni - Sgurgola.
Ceccano: Amaseno - Arnara - Castro dei Volsci - Ceccano - Ceprano - Falvaterra - Giuliano di Roma - Patrica - Vallecorsa - Villa Santo Stefano.
Ferentino: Ferentino - Morolo - Supino.
Frosinone: Frosinone - Pofi - Ripi - Strangolagalli - Torrice.
Paliano: Filettino - Paliano - Piglio - Serrone - Trevi nel Lazio.
Veroli: Boville Ernica - Monte San Giovanni Campano - Veroli.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Pretura di:

Fondi: Campodimele - Fondi - Itri - Lenola - Monte San Biagio - Sperlonga.
Gaeta: Formia - Gaeta.
Minturno: Castelforte - Minturno - Spigno Saturnia.
Littoria: Aprilia - Cisterna di Littoria - Cori - Littoria - Norma - Pontinia - Roccamassima - Sabaudia - Sermoneta.
Priverno: Priverno - Prossedi - Roccagorga - Sonnino.
Sezze: Bassiano - Sezze.
Terracina: San Felice Circeo - Terracina.
Ponza: Ponza - Ventotene.

TRIBUNALE DI RIETI

Pretura di:

Amatrice: Accumuli - Amatrice.
Borbona: Borbona - Cittareale - Posta.
Borgocollefegato: Borgocollefegato - Fiamignano - Pescorocchiano.
Cittaducale: Antrodoco - Castel Sant'Angelo - Cittaducale - Petrella Salto.
Fara in Sabina: Castelnuovo di Farfa - Fara in Sabina - Frasso Sabino - Poggio Nativo - Scandriglia - Toffia.
Leonessa: Leonessa.
Orvinio: Collalto Sabino - Collegiove - Marcetelli - Monteleone Sabino - Nespolo - Orvinio - Paganico - Petescia - Poggio Moiano - Pozzaglia Sabina.
Poggio Mirteto: Aspra - Cantalupo in Sabina - Collevecchio - Configni - Cottanello - Forano - Magliano Sabino - Mompeo - Montebuono - Montopoli di Sabina - Poggio Catino - Poggio Mirteto - Roccantica - Salisano - Selci - Stimigliano - Tarano - Torri in Sabina.
Rieti: Casaprota - Greccio - Labro - Montenero in Sabina - Monte San Giovanni in Sabina - Morro Reatino - Poggio Bustone - Rieti - Rivodutri.
Rocca Sinibalda: Ascrea - Belmonte in Sabina - Castel di Tora - Concerviano - Longone Sabino - Poggio San Lorenzo - Rocca Sinibalda - Torricella in Sabina - Varco Sabino.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di:

Arsoli: Anticoli Corrado - Arsoli - Camerata Nuova - Cervara di Roma - Cineto Romano - Mandela - Riofreddo - Roccagiovine - Roviano - Vallinfreda - Vivaro Romano.
Bracciano: Anguillara Sabazia - Bracciano - Canale Monterano - Manziana - Oriolo Romano - Trevignano Romano.
Castelnuovo di Porto: Capena - Castelnuovo di Porto - Civitella San Paolo - Fiano Romano - Filacciano - Morlupo - Nazzano - Ponzano Romano - Riano - Rignano Flaminio - Sacrofano - Torrita Tiberina.
Civitavecchia: Allumiere - Cerveteri - Civitavecchia - Montalto di Castro - Tarquinia - Tolfa.
Frascati: Colonna - Frascati - Grottaferrata - Monte Compatri - Monte Porzio Catone - Rocca di Papa - Rocca Priora.
Palestrina: Bellegra - Capranica Prenestina - Castel San Pietro Romano - Cave - Gallicano nel Lazio - Genazzano - Olevano Romano - Palestrina - Pisoniano - Poli - Rocca di Cave - San Vito Romano - Zagarolo.
Palombara Sabina: Marcellina - Monte Flavio - Monte Libretti - Montorio Romano - Moricone - Nerola - Palombara Sabina.
Roma: Campagnano di Roma - Formello - Mazzano Romano - Mentana - Monterotondo - Pomezia - Roma.
Subiaco: Affile - Agosta - Arcinazzo Romano - Canterano - Cerreto Laziale - Gerano - Jenne - Marano Equo - Rocca Canterano - Roiate - Subiaco - Vallepietra.
Tivoli: Casape - Castel Madama - Ciciliano - Guidonia Montecelio - Licenza - Percile - Sambuci - San Gregorio di Sassuola - San Polo dei Cavalieri - Sant'Angelo Romano - Saracinesco - Tivoli - Vicovaro.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di:

Albano Laziale: Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Marino.
Genzano di Roma: Genzano di Roma - Lanuvio - Nemi.
Nettunia: Nettunia.
Segni: Carpineto Romano - Gavignano - Gorga - Montelanico - Segni.
Velletri: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone - Velletri.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di:

Acquapendente: Acquapendente - Grotte di Castro - Onano - Proceno - San Lorenzo Nuovo.
Civita Castellana: Calcata - Castel Sant'Elia - Civita Castellana - Corchiano - Fabrica di Roma - Faleria - Nepi - Sant'Oreste.
Montefiascone: Bagnoregio - Capodimonte - Castiglione in Teverina - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano - Murta - Montefiascone.
Orte: Bassanello - Bomarzo - Gallese - Orte.
Ronciglione: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Capranica - Caprarola - Carbognano - Monterosi - Ronciglione - Sutri - Vejano.
Valentano: Arlena di Castro - Canino - Cellere - Farnese - Gradoli - Ischia di Castro - Latera - Piansano - Tessennano - Valentano.
Viterbo: Bieda - Canepina - Monte Romano - Soriano nel Cimino - Tuscania - Vallerano - Vetralla - Vignanello - Viterbo - Vitorchiano.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA *C*

Circoscrizione territoriale delle sedi distaccate di Pretura distinta per Corti di appello, Tribunali e Preture

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

TRIBUNALE DI PERUGIA

Pretura di Città di Castello

Umbertide: Montone - Umbertide.

Pretura di Foligno

Bevagna: Bevagna.

Pretura di Gualdo Tadino

Nocera Umbra: Nocera Umbra.

TRIBUNALE DI SPOLETO

Pretura di Norcia

Cascia: Cascia - Monteleone di Spoleto - Poggiodomo.

Pretura di Spoleto

Trevi: Trevi.

CORTE DI APPELLO DI ROMA

TRIBUNALE DI CASSINO

Pretura di Arce

Roccasecca: Colle San Magno - Roccasecca.

Pretura di Cassino

Cervaro: Cervaro - San Vittore nel Lazio - Viticuso.

Pretura di Sora

Arpino: Arpino - Fontechiari.

TRIBUNALE DI FROSINONE

Pretura di Alatri

Guarcino: Fiuggi - Guarcino - Torre Cajetani - Trivigliano - Vico nel Lazio.

Pretura di Ceccano

Ceprano: Ceprano - Falvaterra.

TRIBUNALE DI LITTORIA

Pretura di Gaeta

Formia: Formia.

Pretura di Littoria

Cori: Aprilia - Cori - Roccamassima.

Pretura di Ponza

Ventotene: Ventotene.

TRIBUNALE DI RIETI

Pretura di Cittaducale

Antrodoco: Antrodoco - Castel Sant'Angelo.
Petrella Salto: Petrella Salto.

Pretura di Poggio Mirteto

Magliano Sabino: Collevecchio - Magliano Sabino - Montebuono - Tarano.
Torri in Sabina: Configni - Cottanello - Selci - Torri in Sabina.

TRIBUNALE DI ROMA

Pretura di Civitavecchia

Tarquinia: Montalto di Castro - Tarquinia.

Pretura di Palestrina

Genazzano: Genazzano.
Olevano Romano: Bellegra - Olevano Romano.
San Vito Romano: Pisoniano - San Vito Romano.

Pretura di Roma

Campagnano: Campagnano - Formello - Mazzano Romano.
Monterotondo: Mentana - Monterotondo.

TRIBUNALE DI VELLETRI

Pretura di Albano Laziale

Marino: Marino.

Pretura di Velletri

Valmontone: Artena - Colleferro - Labico - Valmontone.

TRIBUNALE DI VITERBO

Pretura di Montefiascone

Bagnoregio: Bagnoregio - Celleno - Civitella d'Agliano - Graffignano - Lubriano.

Pretura di Ronciglione

Sutri: Barbarano Romano - Bassano di Sutri - Sutri - Veiano.

Pretura di Viterbo

Soriano nel Cimino: Canepina - Soriano nel Cimino - Vallerano - Vignanello.
Tuscania: Tuscania.
Vetralla: Bieda - Monte Romano - Vetralla.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

TABELLA D

Circoli di Corte di assise

Sezione in funzione di Corte d'assise	Sede di normale convocazione della Corte di assise	Tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise
	Corte di appello di Perugia	
Sezione 1ª	Perugia	Perugia
» 2ª	Terni	Orvieto (sede temporanea) - Spoleto - Terni
	Corte di appello di Roma	
Sezione 1ª	Roma	Rieti - Roma
» 2ª	Roma	Rieti - Roma
» 3ª	Cassino	Cassino
» 4ª	Frosinone	Frosinone - Velletri
» 5ª	Viterbo	Viterbo
» 6ª	Littoria	Littoria

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per la giustizia
TUPINI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 222.

Norme complementari integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 20 gennaio 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, e il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 252, che ne ordina la pubblicazione e l'entrata in vigore;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Salvo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, le retrocessioni degli immobili ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto medesimo estinguono le servitù ed i diritti reali di godimento costituiti successivamente al trasferimento degli immobili dagli antichi proprietari all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

I titolari dei diritti estinti hanno diritto alla ripetizione del corrispettivo pagato nei confronti di coloro che costituirono i diritti medesimi. A tale fine si applicano le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e dell'art. 10 del presente decreto.

Art. 2.

Nelle retrocessioni di immobili disciplinate dagli articoli 3, 6 e 14 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, i contratti di locazione degli immobili retroceduti, per una durata superiore a tre anni, sono opponibili al proprietario reintegrato solo nel limite di un triennio dalla loro stipulazione e purchè questa abbia avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto predetto.

Se il triennio preveduto dal comma precedente sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto o scada prima che sia trascorso un anno dalla data medesima, il proprietario reintegrato è tenuto a rispettare la locazione per la durata corrispondente a quella stabilita dagli articoli 1574 e 1630 del Codice civile, per le locazioni a tempo indeterminato. Restano tuttavia applicabili le vigenti norme sulla proroga dei contratti di locazione.

Il richiedente la retrocessione può trattenere sull'ammontare della somma dovuta al retrocedente l'importo delle pigioni che siano state pagate anticipatamente.

Art. 3.

Le donazioni effettuate in applicazione degli articoli 6 e 55 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono revocabili da parte del donante o dei suoi eredi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per coloro che si trovino all'estero il termine decorre dalla conclusione della pace. Si applica l'esenzione fiscale disposta dall'art. 11 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

La revoca non pregiudica i diritti acquistati da terzi anteriormente alla data d'entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia il donatario è tenuto a corrispondere al donante quanto abbia ricavato dall'elienazione e dalla costituzione di diritti a favore di terzi.

Qualora non abbia luogo la revoca delle donazioni indicate nel precedente comma, si applicano ad esse le disposizioni del Codice civile sulla riduzione, sulla collazione e sulla imputazione, ed in genere sulla disciplina delle donazioni.

I chiamati ad una eredità o gli onorati di un legato, i quali vi hanno rinunziato perchè il loro patrimonio immobiliare non eccedesse i limiti consentiti alle persone colpite dalle disposizioni razziali, possono, entro il termine previsto nel primo comma del presente articolo, accettare l'eredità anche se sia stata acquistata da altro dei chiamati, o domandare il legato, salvi i diritti acquistati dai terzi sui beni dell'eredità o sull'oggetto del legato.

Art. 4.

Si applicano le disposizioni del Codice civile sui contratti simulati agli atti di trasferimento, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, di beni immobili, mobili o titoli azionari, ai contratti di locazione ed a qualsiasi altro atto posto in essere fittiziamente allo scopo di sottrarsi alle persecuzioni razziali dalle persone indicate all'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 febbraio 1939, n. 274. La prova testimoniale è ammessa senza limiti di valore.

In tutti i casi sopra indicati si applica l'art. 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Gli atti previsti nel primo comma possono essere prodotti od enunciati ai fini della declaratoria o del riconoscimento della loro inefficacia senza che sia dimostrato l'adempimento delle formalità e il pagamento di qualsiasi tributo ai quali gli atti stessi fossero soggetti; nè si fa luogo a rilievi od accertamenti per effetto di tale uso, salva la restituzione delle tasse e imposte pagate nei casi stabiliti dal secondo comma del citato articolo 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26.

Art. 5.

Per le restituzioni consensuali di titoli azionari e per le rettifiche concernenti l'intestazione di detti titoli, l'accertamento che si tratta di porre nel nulla un atto previsto dall'art. 4, ai fini della esenzione dai tributi concessi dall'ultimo comma dell'articolo stesso, è effettuato mediante qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni.

Qualora l'amministrazione finanziaria non ritenga raggiunta la prova, l'accertamento è demandato ad una commissione istituita presso il Ministero delle finanze, composta di un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, presidente, di un altro magistrato e di un funzionario del Ministero predetto, entrambi di grado non inferiore al settimo.

Art. 6.

Le vigilanze, le amministrazioni e le liquidazioni di aziende disposte in base alle norme del titolo II, capo IV, del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ancora in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano dalla data medesima.

L'incaricato dell'amministrazione o della liquidazione deve presentare il rendiconto ed effettuare la restituzione dell'azienda al proprietario entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla richiesta che ne riceve. In caso di comprovata necessità tale termine può essere prorogato dal presidente del Tribunale di altri trenta giorni al massimo.

La disposizione del comma precedente si applica anche al commissario di vigilanza, che abbia la gestione temporanea dell'azienda.

In assenza del proprietario dell'azienda, può essere nominato dal Tribunale competente un curatore dell'assente, a richiesta di qualunque interessato o del pubblico ministero.

Art. 7.

Gli atti e verbali con i quali si procede alla riconsegna delle aziende o alla nomina del curatore ai sensi dell'articolo precedente nonchè ai conteggi, rendiconti e pagamenti dovuti in base all'articolo stesso sono registrati col pagamento della tassa fissa. Egualmente sono registrati col pagamento della tassa fissa le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziari che decidano sulle istanze di riconsegna, di rendiconto e di pagamento.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali cui diano luogo detti atti, verbali, sentenze, e provvedimenti giudiziari sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 8.

Le domande di retrocessione e l'esercizio delle azioni consentite dal R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, ai sensi del primo comma dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 17 del decreto medesimo, sono ammessi fino ad un anno dopo la conclusione della pace.

La retrocessione è fatta nello stato in cui l'immobile si trova all'atto della domanda di retrocessione.

Art. 9.

Il diritto di richiedere la retrocessione di parte degli immobili trasferiti, concesso dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, può essere esercitato nei casi in cui vi sia stato trasferimento di più immobili in favore dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, e limitatamente ad uno o alcuno di essi o non per parte di singoli immobili.

Art. 10.

Nei casi previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, il mancato pagamento della differenza di prezzo in favore degli acquirenti successivi all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare non sospende l'obbligo di costoro di rilasciare l'immobile.

Art. 11.

Le procedure esecutive immobiliari in danno di persone colpite da disposizioni razziali, relative ai diritti patrimoniali nei quali le persone medesime sono state reintegrate, e dichiarate sospese dall'art. 9 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, rimangono estinte.

I processi nei quali la materia del contendere è venuta a cessare per effetto delle disposizioni emanate per la reintegrazione nei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica, sono dichiarati estinti con ordinanza del giudice avanti al quale pendono, con la compensazione delle spese.

Art. 12.

Coloro che non intendono valersi della facoltà di richiedere la retrocessione degli immobili trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, hanno diritto ad ottenere il pagamento in contanti della somma stabilita come corrispettivo degli immobili stessi.

Nel caso previsto dall'art. 6 del citato decreto la somma da pagarsi è uguale a quella risultante dall'atto di vendita stipulato dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

In tutti i casi previsti dal presente articolo, il pagamento viene effettuato dietro restituzione dei certificati speciali nominativi eventualmente emessi e consegnati dall'Ente quale corrispettivo degli immobili ad esso trasferiti.

Art. 13.

Il tasso d'interesse sui certificati emessi dall'Ente di gestione e liquidazione immobiliare a norma dell'art. 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, è elevato alla misura del cinque per cento, con decorrenza dal giorno del rilascio dell'immobile all'Ente.

Art. 14.

L'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell'immobile del quale viene chiesta la retrocessione hanno diritto a conseguire dal richiedente le spese straordinarie sostenute per le riparazioni dell'immobile, cagionate da eventi bellici o da casi fortuiti o di forza maggiore.

Nel caso di contestazione, è applicabile la disposizione del capoverso dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26. I diritti spettanti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed al terzo proprietario dell'immobile per i danni di guerra sono trasferiti al nuovo proprietario dell'immobile.

Art. 15.

Sono esenti da tributi i trasferimenti consensuali di immobili a favore degli eredi legittimi di persone colpite dalle disposizioni razziali effettuate, fino ad un anno dopo la conclusione della pace da coloro i quali furono istituiti eredi dalle dette persone, nelle ipotesi previste dall'art. 30 del decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126. L'alienante ha diritto al rimborso della tassa di successione pagata, a sua domanda, da presentarsi entro centottanta giorni dall'avvenuto trasferimento; ed è tenuto al pagamento del tributo successorio, secondo le norme vigenti, l'erede legittimo in favore del quale avviene il trasferimento.

Art. 16.

L'esenzione fiscale concessa dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, è ammessa anche per la retrocessione di quote di società, per le rivendiche di titoli azionari e di aziende ai sensi dell'art. 1706 del Codice civile e per la risoluzione consensuale delle permute previste dal secondo comma dell'art. 37 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126.

La stessa esenzione fiscale si applica nei casi in cui il consenso alla retrocessione di titoli azionari sia stato manifestato dal concessionario all'atto della cessione dei titoli stessi.

La riduzione di competenze disposta dall'art. 16, comma secondo, del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, si applica anche ai diritti delle Aziende di credito per le autenticazioni delle girate di titoli azionari.

Art. 17.

Nel caso di scioglimento e di liquidazione di piccole società a carattere immobiliare con capitale non superiore al milione, che risultino regolarmente costituite al 14 aprile 1941 e siano composte da soci colpiti dalle disposizioni razziali, le assegnazioni, anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni ed a favore dei soci azionisti, qualora trattasi di società per azioni od in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 89 della tariffa allegato *A* alla legge del registro approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.

Il trattamento tributario di cui al presente articolo si applica agli atti che verranno posti in essere entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Per effettuare in esenzione dai tributi la retrocessione dei titoli azionari ai sensi degli articoli 15 e 16 del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, e degli articoli 4, 5 e 16 del presente decreto, gli interessati debbono presentare all'Ufficio del registro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione comprendente la indicazione numerica e qualitativa dei titoli dei quali si riservano di domandare la retrocessione.

Per coloro che si trovano in territorio non ancora liberato, il termine stabilito nel precedente comma decorre dalla data di liberazione del territorio medesimo. Per coloro che si trovano all'estero il termine decorre dalla data di cessazione dello stato di guerra.

Art. 19.

Per i contratti di alienazione posti in essere dalle persone colpite dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938, data nella quale vennero ufficialmente annunziate le direttive del cessato regime in materia razziale, è ammessa l'azione di rescissione ai sensi degli articoli 1448 e seguenti del Codice civile sino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra, sempre che la lesione ecceda un quarto del valore della cosa alienata al momento del contratto.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *aprile* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 127. — PETIA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 223.

Modificazione del regime fiscale degli spiriti, dello zucchero ed altri prodotti zuccherini, della birra, dei surrogati del caffè, degli oli di semi, degli organi illuminanti, dell'energia e del gas, degli oli minerali, delle fibre tessili artificiali e del caffè.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di leggi per le imposte di fabbricazione sugli spiriti, sullo zucchero, sul glucosio, maltosio ed analoghe materie zuccherine, sulla birra, sui surrogati del caffè, nonchè il testo unico per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 231, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, riguardante il regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi e le successive modificazioni;

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato, riguardante i diritti di confine sul caffè;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e le successive modificazioni, concernenti la imposta generale sull'entrata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' dato valore di legge alle disposizioni contenute nei seguenti allegati firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze:

allegato *A* - modificazioni al regime fiscale degli spiriti;
allegato *B* - modificazioni al regime fiscale dello zucchero;
allegato *C* - modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini;
allegato *D* - modificazioni al regime fiscale della birra;
allegato *E* - modificazioni al regime fiscale dei surrogati del caffè e all'imposta di consumo sul caffè;
allegato *F* - modificazioni al regime fiscale degli oli di semi;
allegato *G* - modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione;
allegato *H* - modificazioni al regime fiscale del gas e dell'energia elettrica;
allegato *I* - modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi;
allegato *L* - modificazioni al regime fiscale delle fibre tessili artificiali.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata, non concorre a formare l'entrata imponibile l'ammontare delle imposte erariali di fabbricazione e di consumo sui prodotti soggetti a tali tributi, limitatamente al trasferimento che dà luogo alla liquidazione dei tributi medesimi.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della applicazione della imposta generale sull'entrata, per i prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo.

Art. 3.

I prodotti soggetti alle imposte erariali di fabbricazione e di consumo non sono assoggettabili alle imposte locali di consumo.

E' fatta eccezione per l'energia elettrica ed il gas, nei cui riguardi l'imposta di consumo locale rimane bloccata nelle misure e nei limiti applicati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Salvo quanto è diversamente disposto nei singoli allegati, le disposizioni contemplate negli allegati *A, B, C, D, E, F, G, I, L,* indicati nell'art. 1, entreranno in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, e quelle dell'allegato *H* nel 30° giorno dell'anzidetta data.

Art. 5.

Ferma la decadenza dei provvedimenti legislativi, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, riguardanti le imposte oggetto del presente decreto, non è ammessa la restituzione delle maggiori imposte che siano state pagate in dipendenza dei provvedimenti stessi sino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute negli allegati di cui ai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio inerenti all'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 52. — FRASCA

ALLEGATO A.

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti

Art. 1.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 10.000 per ogni ettanidro, alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la sovrimposta di confine per l'alcool metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente provvedimento, sono in tutto equiparati all'alcool etilico.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di seconda categoria ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 800, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo, se provenienti da vino, e di L. 500 se provenienti da frutta o da altre materie vinose diverse dal vino.

L'abbuono d'imposta di cui al precedente comma, per gli spiriti ricavati dalla distillazione del vino o di altre materie vinose diverse dal vino, è elevato rispettivamente a L. 1000 ed a L. 650 per ogni ettanidro di spirito ottenuto nelle fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sugli spiriti approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato è sostituito dal seguente:

La concentrazione dei vini allo scopo di elevarne il grado alcoolico è consentita soltanto col metodo a freddo con esclusione della distillazione comunque provocata.

Sulla maggiore gradazione alcoolica, oltre i 14 gradi e fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

Qualora la gradazione del prodotto concentrato ottenuto risulti superiore a 21 gradi, tutto il prodotto è considerato spirito agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

Per l'accertamento delle disposizioni di cui ai commi precedenti, gli opifici in parola sono assoggettati a vigilanza finanziaria.

Il prodotto ottenuto dalla concentrazione del vino, e destinato all'esportazione, fruisce dell'abbuono dell'imposta, qualunque ne sia la gradazione.

Art. 4.

E' soppresso l'obbligo della disidratazione degli spiriti di 1ª categoria ed essi dovranno essere destinati agli usi per i quali è ammesso l'impiego dello spirito denaturato.

Agli spiriti di 2ª categoria è riservato il settore degli impieghi per usi potabili e per ogni altro uso in cui non è ammesso l'impiego dello spirito denaturato. Essi possono tuttavia essere destinati anche agli usi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di accordare l'impiego di spiriti di 1ª categoria negli usi riservati agli spiriti di 2ª categoria, quando venga a mancare sul mercato la disponibilità di questi ultimi, e quando ne sia fatta richiesta per la fabbricazione di profumerie e di medicinali.

Art. 5.

Per gli spiriti e per i loro residui, che siano a norma delle vigenti disposizioni sottoposti a denaturazione, o comunque destinati ad essere impiegati in lavorazioni ammesse all'uso degli spiriti denaturati, è mantenuto lo sgravio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale nella misura di L. 1000 per ogni ettanidro.

Art. 6.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è mantenuto lo sgravio della normale imposta di fabbricazione ed è stabilita un'imposta speciale di L. 3000 per ogni ettanidro.

Art. 7.

In sede di applicazione dell'imposta ridotta di cui ai precedenti articoli 5 e 6, agli spiriti provenienti dalla distillazione del vino ed a quelli provenienti dalla distillazione delle frutta o di altre materie vinose diverse dal vino sono accordati gli stessi abbuoni per essi stabiliti al precedente art. 2.

Art. 8.

L'imposta di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dev'essere pagata all'atto della denaturazione, se questa viene effettuata nella fabbrica dello spirito, oppure all'atto della estrazione dello spirito in cauzione dalla fabbrica, quando venga ammessa la denaturazione nello stabilimento d'impiego, fermo restando che lo sgravio definitivo della maggiore imposta di fabbricazione è da accordare ad avvenuta denaturazione. E' tuttavia consentita per detti spiriti denaturati l'istituzione di appositi magazzini fiduciari assimilati ai doganali. In tal caso potrà essere consentito che l'imposta sia pagata all'atto dell'estrazione del prodotto dal magazzino fiduciario.

Art. 9.

Gli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, e modificato con R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 549, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 169, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti commi:

All'alcool impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermut e marsala, destinati al consumo interno è accordato un abbuono, sull'imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70 %. Ai fini della concessione dell'anzidetto abbuono i due suindicati vini tipici debbono essere preparati con gli ingredienti e le normali manipolazioni in uso per la buona preparazione dei prodotti stessi ed inoltre: la gradazione del vino marsala ottenuto non deve superare i 20 gradi, e quella del vermut i 16 gradi, se trattasi di vermut normale, e i 20 gradi, se trattasi di vermut secco.

Allo spirito ricavato dalla distillazione del vino e destinato alla preparazione del cognac, sotto l'osservanza delle norme prescritte, è accordato un abbuono, sulla imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione previsto dalle norme in vigore, nella misura del 16 % alla fine del primo quadriennio di giacenza e del 3 % per ogni anno di giacenza successivo al compimento del 1° quadriennio, fino al compimento del 12° anno.

Art. 10.

Gli indennizzi di L. 35 e di L. 55 per ogni ettolitro di vino marsala, è di L. 30 per ogni ettolitro di vino vermut, stabiliti con l'art. 6 del R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, per gli anzidetti prodotti preparati con aggiunta di spirito in cauzione ed esportati all'estero, sono accordati nella misura unica di L. 30 per ogni ettolitro di prodotto esportato.

Tanto per i vini vermut e marsala destinati all'esportazione quanto per gli stessi prodotti destinati al consumo interno sono aboliti i termini d'invecchiamento previsti dagli articoli 4 e 6 del su richiamato R. decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226.

Art. 11.

Il riconoscimento del possesso, da parte di un vino vermut o di un vino marsala, dei normali requisiti specifici per detti vini, ai fini della ammissione o meno ai benefici fiscali previsti dai precedenti articoli 9 e 10, è affidato alla Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette.

Le controversie sul possesso o meno degli anzidetti requisiti saranno risolute con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 12.

L'art. 4 del testo unico di leggi per l'applicazione della imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

I titolari delle fabbriche e degli opifici appresso indicati debbono munirsi di una licenza annuale di esercizio rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del titolare stesso di un diritto annuale nelle misure che seguono:

a) L. 2500 - per le fabbriche che producono esclusivamente spiriti considerati di 1ª categoria a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, e per gli opifici di rettificazione degli spiriti;

b) L. 1000 - per le fabbriche che producono esclusivamente spiriti di 2ª categoria ai sensi del citato art. 2 e per gli opifici di concentrazione di vini;

c) L. 3000 - per le fabbriche ammesse a produrre spiriti sia di 1ª, sia di 2ª categoria;

d) L. 100 - per le fabbriche che, indipendentemente dalle materie prime in esse distillate, siano tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

Art. 13.

I diritti di licenza di esercizio previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353, sono modificati come segue:

a) L. 1000 - per i fabbricanti che ottengono prodotti con procedimento a caldo;

b) L. 600 - per i fabbricanti che ottengono prodotti con procedimento a freddo, compresi gli importatori e condizionatori che, pur non fabbricando i generi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, li mettono, a scopo di commercio, in recipienti a norma del successivo art. 3 dello stesso decreto.

Art. 14.

I fabbricanti di vini vermut e marsala, e di cognac ammessi alle agevolezze fiscali previste ai precedenti articoli 9 e 10 del presente provvedimento, di vino liquoroso e di aperitivi a base di vino con impiego di spirito, gli esercenti: stabilimenti per la concia del vino, dei mosti e della frutta con impiego di spirito; magazzini di commercianti spiriti all'ingrosso; magazzini di spiriti annessi alle fabbriche di aceto; depositi di spiriti liberi d'imposta non denaturati e denaturati in quantità rispettivamente superiori a litri 20 e a litri 50; gli esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcooliche e di estratti od essenze, anche non contenenti alcool, comunque preparati per la fabbricazione dei liquori, devono munirsi, agli effetti delle vigenti norme d'imposta sugli spiriti, di una speciale licenza annuale rilasciata dalla Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per teritorio, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura che segue:

a) L. 1000 - per i fabbricanti di vermut, di marsala, di cognac col regime come sopra agevolato, di vino liquoroso e di liquori tonici aperitivi a base di vino con impiego di spirito;

b) L. 800 - per gli esercenti stabilimenti di concia dei vini, dei mosti e delle frutta con impiego di spirito;

c) L. 500 - per gli esercenti magazzini commercianti all'ingrosso di spiriti o magazzini annessi alle fabbriche di aceto;

d) L. 100 - per gli esercenti depositi di spiriti liberi d'imposta non denaturati o denaturati;

e) L. 100 - per gli esercenti la vendita di liquori, di profumerie alcooliche e di estratti od essenze, anche non contenenti alcole, destinati alla preparazione dei liquori.

Art. 15.

Le ditte esercenti in uno stesso stabilimento o locale la fabbricazione o la vendita di più prodotti, contemplati nei precedenti articoli 12, 13 e 14, debbono corrispondere un solo diritto fiscale di licenza e precisamente quello previsto nella misura maggiore.

La licenza è in ogni caso valida per l'anno solare e per la sola ditta o fabbrica o deposito a cui si riferisce e il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 16.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 e gli esercenti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Gli esercenti a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 45 giorni dalla suindicata pubblicazione.

Art. 17.

La nuova misura d'imposta di cui all'art. 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applica anche per lo spirito contenuto nei prodotti fabbricati con spirito in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento nei magazzini fiduciari o viaggianti in cauzione.

L'aumento dell'imposta in L. 6000 per ettanidro si applica pure agli spiriti ed ai prodotti alcolici che abbiano assolto la precedente aliquota del tributo, da chiunque detenuti in quantitativi superiori ai 100 litri idrati. All'uopo i detentori dovranno farne denuncia entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio doganale o comando della Regia guardia di finanza.

Art. 18.

Le speciali aliquote d'imposta stabilite col presente provvedimento per gli spiriti denaturati e per quelli destinati all'industria dell'aceto si applicano: per gli spiriti destinati all'industria dell'aceto anche a quelli che alla data di pubblicazione del presente provvedimento si trovino negli acetifici o viaggianti, e per quelli denaturati anche ai prodotti che alla stessa data si trovino nei magazzini della fabbrica produttrice.

A tal uopo il detentore, in fabbrica, di spirito già denaturato, dovrà farne denuncia entro 20 giorni dalla data sopraindicata alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Agli effetti dell'applicazione del disposto del presente articolo è ammessa la detrazione dei diritti erariali e delle imposte speciali sugli spiriti denaturati o destinati all'industria dell'aceto, eventualmente già scontati.

Art. 19.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto degli articoli 17 e 18 deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraindicata imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al primo comma del precedente art. 16, che non siano versati tempestivamente, è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 20.

Il fabbricante od esercente che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione eventualmente applicabile, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 21.

Chiunque ometta di presentare la prescritta denuncia di cui ai precedenti articoli 17 e 18 o la presenta inesatta o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

rt. 22.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti spirito, nei casi in cui è ammessa, sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Sotto l'osservanza delle norme in vigore è ammesso in caso di esportazione, anche l'abbuono dell'imposta speciale di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 23.

Sono soppressi i diritti erariali stabiliti per gli spiriti, sia di 1ª categoria, sia di 2ª categoria, con i decreti Ministeriali 22 dicembre 1942 e 19 gennaio 1943.

Art. 24.

E' soppresso il diritto di vidimazione previsto dall'art. 3 del R. decreto-legge 1° giugno 1944, n. 179, per il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato tenuto dai fabbricanti e per il secondo esemplare di denuncia di cui all'art. 5 del citato decreto.

Art. 25 (transitorio).

Gli esistenti opifici per la concentrazione a caldo dei vini sono considerati fabbriche di spirito a tutti gli effetti. A tal fine, per l'ulteriore funzionamento, essi debbono essere trasformati in vere e proprie fabbriche di spirito osservate le norme in vigore.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *B*

Modificazioni al regime fiscale dello zucchero

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 1000 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe e nella misura di L. 960 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Le nuove misure d'imposta, di cui al precedente comma, si applicano, secondo la classe dello zucchero adoperato, anche ai prodotti fabbricati con zucchero in cauzione esistenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento in magazzini fiduciari, nonchè agli stessi prodotti viaggianti in cauzione.

L'aumento dell'imposta si applica pure agli zuccheri che, alla data sopraindicata, si trovino in quantità superiore ai tre quintali, negli spacci di vendita, nonchè in depositi e magazzini non vincolati alla Finanza o comunque viaggianti. A tal uopo le ditte dovranno far denuncia della quantità detenuta o viaggiante, entro 20 giorni dalla data suddetta alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o al più vicino ufficio doganale o comando della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Per lo zucchero impiegato nella fabbricazione delle marmellate e del latte condensato l'agevolezza prevista rispettivamente dall'art. 1 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1736, convertito nella legge 11 febbraio 1925, n. 296, e dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, convertito nella legge 19 maggio 1932, n. 585, ed integrato dal R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1789, è limitata al 50 % dell'aliquota della imposta gravante sullo zucchero.

Le marmellate e il latte condensato ammessi alla agevolezza debbono avere un contenuto di zucchero aggiunto non superiore rispettivamente al 65 % ed al 42 % e le marmellate debbono inoltre essere di frutta e del tipo pastoso o ad impasto solido.

Nella stessa misura del 50 % dell'aliquota normale è stabilita la sovrimposta di confine sullo zucchero, da riscuotere sulle marmellate e sul latte condensato importati dall'estero che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per i corrispondenti prodotti agevolati fabbricati nel Regno.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche allo zucchero in natura, nonchè alle marmellate ed al latte condensato che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino presso le fabbriche di marmellate e di latte condensato o comunque in depositi o magazzini dalle stesse gestiti. A tal uopo i fabbricanti debbono denunciare gli zuccheri in natura, nonchè la quantità di latte condensato o di marmellate come sopra detenute distintamente per qualità solida o pastosa.

La stessa disposizione si applica inoltre alle marmellate ed al latte condensato ovunque esistenti in quantità superiori ai tre quintali. A tal uopo i detentori debbono denunciare le quantità giacenti nei loro spacci, magazzini o depositi; indicando, essi pure distintamente, la qualità della marmellata.

Il supplemento d'imposta è liquidato per le marmellate: sulla base del 65 % di contenuto in zucchero per quella solida e del 60 % per quella pastosa; per il latte condensato sulla base del 40 % di contenuto in zucchero.

Le denuncie prescritte da questo articolo devono presentarsi entro venti giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi per l'imposta sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, è sostituito dal seguente:

I fabbricanti ed i raffinatori di zucchero devono munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento, da parte del fabbricante, di un diritto annuale di L. 3000.

I fabbricanti di marmellate o di latte condensato che ottengano o abbiano ottenuto di impiegare zucchero agevolato devono del pari munirsi di licenza annuale di esercizio rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuale di L. 2000.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce, e il relativo diritto dev'essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Le nuove misure dei diritti di licenza, di cui al precedente art. 3, sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945, ed i fabbricanti, già muniti di licenza per l'anno in corso, sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

I fabbricanti, a carico dei quali il diritto di licenza viene per la prima volta stabilito col presente provvedimento, sono tenuti a munirsi di licenza per l'anno in corso, con obbligo di effettuare il versamento dell'intero diritto annuale di licenza entro 45 giorni dalla suindicata pubblicazione.

Art. 5.

L'imposta differenziale dovuta in base al disposto dei precedenti articoli 1 e 2 deve essere versata in Tesoreria entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraindicata imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al primo comma del precedente art. 4, che non siano versati tempestivamente, è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 6.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 7.

Chiunque ometta di presentare le denuncie di cui ai precedenti articoli 1 e 2, o presenti denuncie inesatte e in ritardo, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 42, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 8.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero saranno effettuate in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO C

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti zuccherini

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sul glucosio, sul maltosio e sulle analoghe materie zuccherine, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, successivamente modificato col R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, convertito con modificazioni nella legge 8 aprile 1937, n. 651, e col R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 450, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione, per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine, sugli stessi prodotti importati dall'estero, sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate:

glucosio solido	L. 500
glucosio liquido	» 250
zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito . .	» 750
zucchero invertito ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84 % in peso, espresso in zucchero invertito . .	» 875

maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto) che nel consumo possano servire negli usi del glucosio, le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido;

levulosio, le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito.

Art. 2.

L'art. 3 del testo unico suindicato sostituito dall'art. 3 del succitato R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2136, è sostituito dal seguente:

Chiunque fabbrichi glucosio, maltosio, sciroppo di maltosio, levulosio e zucchero invertito, deve munirsi

di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dalla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, e soggetta al pagamento da parte del fabbricante del diritto annuo di:

a) L. 1000 per la fabbricazione esclusiva dei prodotti solidi;

b) L. 600 per la fabbricazione esclusiva dei prodotti liquidi;

c) L. 1500 per la fabbricazione dei prodotti solidi e liquidi.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta e fabbrica a cui si riferisce e il relativo diritto annuale dev'essere versato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che omette o ritarda il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le restituzioni dell'imposta per i prodotti esportati contenenti glucosio, maltosio o analoghe materie zuccherine saranno effettuate in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO D)

Modificazioni al regime fiscale della birra

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1430, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 346, è sostituito come segue:

L'imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di L. 30 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado. Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovraimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, da determinare mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e [illegible] sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Art. 2.

L'art. 2 del testo unico di leggi sopracitato è sostituito dal seguente:

Chiunque fabbrichi birra deve essere munito di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 500 per le fabbriche che producono non più di 300 ettolitri all'anno;

b) L. 1500 per le fabbriche che producono più di 300 ettolitri all'anno.

La licenza è valida per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

L'aumento dell'imposta derivante dal presente provvedimento si applica anche per la birra che abbia assolto la preesistente aliquota d'imposta e che alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso si trovi nelle fabbriche o comunque in possesso dei fabbricanti, anche se viaggiante.

A tal uopo le ditte dovranno fare denunzia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 5.

L'imposta differenziale, dovuta in base al disposto col precedente art. 3, deve essere versata in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulla sovraindicata imposta differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al precedente art. 4 che non siano versati tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per lo

esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto stesso.

Art. 7.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 3 o presenti denuncia inesatta o tardiva è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi frodati o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 4, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 8.

La restituzione dell'imposta per la birra esportata all'estero sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 120° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *E*

Modificazioni al regime fiscale dei surrogati del caffè ed all'imposta di consumo sul caffè

Art. 1.

L'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sui surrogati del caffè approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza, che nel consumo possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè, è stabilita nella misura di L. 2500 al quintale.

Art. 2.

L'imposta di consumo sul caffè di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato con R. decreto-legge 25 agosto 1939, n. 1201, convertito nella legge 23 novembre 1939, n. 1829, è elevata a L. 5053 il quintale per il caffè crudo in grani o pellicole e a L. 7077 il quintale per quello tostato anche macinato.

Art. 3.

Il diritto di licenza di cui all'art. 2 del succitato testo unico di leggi 8 luglio 1924 per l'imposta sui surrogati del caffè è stabilito nella misura annua di L. 500.

Detto diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

La nuova misura del diritto di licenza di cui al precedente art. 3 è da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 5.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione, applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *F*

Modificazioni al regime fiscale degli olii di semi

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sugli oli di semi destinati a qualsivoglia uso, compreso l'olio non combinato contenuto in eccesso del 10 % nelle paste di raffinazione degli oli di semi, e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite nella misura di L. 600 per quintale di prodotto.

Gli oli destinati ad usi diversi dell'alimentazione, prodotti nel Regno o importati dall'estero, sono in più soggetti ad un diritto erariale nella misura di L. 500 per quintale.

Art. 2.

L'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, è sostituito dal seguente:

Chiunque intenda estrarre oli dai semi oppure raffinarli deve munirsi di una licenza di esercizio soggetta al pagamento da parte del fabbricante di un diritto annuo di:

a) L. 1000 per le fabbriche attrezzate con uno o più torchi continui o idraulici e per quelle che procedono all'estrazione col solvente;

b) L. 100 per tutte le altre fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera *a*);

c) L. 1200 per le raffinerie;

d) L. 1500 per le fabbriche con annessa raffineria.

La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Il trasporto degli oli di semi, comprese le paste di raffinazione assoggettate a tributo, in quantità superiori ai 5 kg., è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione, che deve fra l'altro riportare l'in-

dicazione dell'uso industriale o alimentare a cui il prodotto è destinato.

Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, degli oli e delle paste di raffinazione di cui al precedente comma, in quantità superiore al quintale, per gli oli, ed ai 5 quintali per le paste, è soggetto alla vigilanza finanziaria e alla tenuta di apposito registro di carico e scarico. In tal caso il deposito dev'essere denunziato alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. I depositi esistenti saranno denunziati entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 4.

L'aumento dell'imposta e del diritto erariale derivante dal presente provvedimento si applica anche per gli oli di semi e relative paste di raffinazione che abbiano assolto i preesistenti tributi e che alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento si trovino nelle fabbriche o raffinerie, o comunque in possesso dei fabbricanti o raffinatori di oli di semi, anche se viaggianti.

A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 5.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Art. 6.

Il tributo differenziale dovuto in base al disposto col precedente art. 4 deve essere versato in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sul sovraindicato tributo differenziale e sul diritto di licenza differenziale di cui al precedente art. 5 che non siano versati tempestivamente è applicata un'indennità di mora del 6 %.

Art. 7.

Chiunque è trovato in possesso di un deposito di oli di semi o di paste di raffinazione non denunciato, a termini del precedente art. 3, è punito con una multa dal doppio al decuplo dei tributi relativi ai prodotti trovati in deposito.

La stessa penalità dal doppio al decuplo dei tributi frodati o che possano essere stati frodati è applicata per l'olio e le paste trovati in circolazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare, come pure per le eccedenze non giustificate di prodotti nei depositi denunziati.

Art. 8.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 4 o presenti denunzia inesatta o in ritardo è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi frodati o che siasi tentato di frodare, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 4, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898.

Art. 9.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per lo esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 10.

L'art. 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, l'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1941, n. 511, convertito nella legge 17 agosto 1941, n. 961, restano abrogati.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO G

Modificazioni al regime fiscale degli organi di illuminazione elettrica

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 febbraio 1939, n. 214, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica e la corrispondente sovraimposta di confine sui prodotti medesimi importati dall'estero sono stabilite nella misura per ciascuno di essi appresso indicata:

a) lampade per illuminazione elettrica ad incandescenza aventi filamento di carbone o metallico assorbenti una potenza:

1) non superiore a 5 Watt con tensione normale non superiore a 30 Volt L. 1 —

2) non superiore a 50 Watt . . » 4 —

3) superiore a 50 Watt e inferiore ai 500 Watt, l'imposta è data dalla formula:

$$I = 4 + (W - 50)\ 0{,}12$$

nella quale I rappresenta l'imposta dovuta e W la potenza in Watt assorbita dalla lampada;

4) di 500 Watt ed oltre . . . . . . L. 58 —

5) le lampade a due o più filamenti a funzionamento indipendente sono tassate con un'aliquota pari a 4/3 di quella che comporterebbe il filamento che assorbe la maggiore potenza;

b) organi a luminescenza di gas o vapori di qualsiasi sistema assorbenti una potenza: (misurata all'attacco, sulla linea, alla tensione-luce):

1) non superiore ad 1 Watt e destinati ad uso specifico di segnalazione e simile . . . . L. 0,50

2) non superiore a 10 Watt . . » 8 —

3) superiore a 10 Watt e non superiore a 100 Watt . . . . » 50 —

4) superiore a 100 Watt . . . » 100 —

c) lampade ad arco per illuminazione . . . . » 60 ciasc.

d) carboni puri metallizzati od in qualsiasi altro modo preparati, per illuminazione ad arco . . . . » 8 al kg.

Art. 2.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, per l'esercizio della industria della fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1 è stabilito nelle seguenti misure:

1) L. 1250 per le fabbriche di organi illuminanti indicate al precedente art. 1;

2) L. 250 per le fabbriche di carboni, di cui allo stesso art. 1;

3) L. 1500 per le fabbriche che producono promiscuamente organi di illuminazione e carboni.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 3.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 2 sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *H*

Modificazioni al regime fiscale per l'applicazione dell'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica

Art. 1.

All'art. 1 del testo unico di leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 1 dell'allegato *C* del R. decreto 16 gennaio 1936, n. 54, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, e poi dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1431, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 262, è sostituito il seguente:

1) l'imposta sul consumo dell'energia elettrica è stabilita nelle misure qui appresso indicate:

a) cent. 60 per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi di illuminazione.

Alla stessa aliquota d'imposta di cent. 60 per Kwo è soggetta l'energia elettrica impiegata per la carica di accumulatori portatili.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice con energia elettrica assoggettata all'aliquota minore di cui alla successiva lettera *b*);

b) cent. 2,5, per ogni Kwo di energia elettrica impiegata in usi di forza motrice.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata alla stessa aliquota di cent. 2,5 per Kwo l'energia elettrica impiegata: in applicazioni elettriche diverse dalla illuminazione nelle abitazioni, nei negozi ed esercizi pubblici, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice); negli apparecchi elettromedicali; negli apparecchi di riproduzione di disegni e clichès; nonchè quella consumata per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, e nella ripresa, sviluppo e riproduzione dei film cinematografici nelle apposite industrie;

2) l'imposta sul consumo del gas è stabilita nella misura di cent. 10 per ogni mc. di gas destinato ad uso di illuminazione o di riscaldamento, escluso il gas acetilene.

E' esente dall'imposta:

a) l'energia elettrica ed il gas destinati ad uso di illuminazione di aree pubbliche da parte dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di Enti che ad essi si sostituiscano in virtù di leggi o di regolamenti speciali;

b) l'energia elettrica ed il gas consumati nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione della reciprocità;

c) l'energia elettrica impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie a trazione elettrica dello Stato;

d) l'energia elettrica ed il gas impiegati in usi diversi dall'illuminazione in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;

e) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione esclusivamente per la generazione e la trasformazione in altra energia elettrica;

f) l'energia elettrica impiegata in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche;

g) l'energia elettrica impiegata nelle navi, nei carri e vetture automobili purchè prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori);

h) il gas impiegato in processi di fabbricazione negli opifici industriali, compresa la panificazione industriale.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'art. 4 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1431, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 262, è stabilita, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, in L. 1200 per Kw-anno, quando la potenza installata non superi i 5 Kw.

Art. 3.

L'art. 2 del testo unico di leggi sopraindicato, già sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1431, è sostituito dal seguente:

Chiunque intenda esercitare un'officina di produzione di gas e di energia elettrica deve farne denuncia alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione osservate le norme stabilite dal regolamento ed ottenerne la licenza.

Sono anche considerati fabbricanti a tutti gli effetti della presente legge d'imposta:

a) gli acquirenti di gas e di energia elettrica, per farne rivendita;

b) gli acquirenti di gas e di energia elettrica, per uso proprio con impiego promiscuo, in misura superiore ai 20 mc. di gas per minuto primo o con potenza impegnata superiore ai 20 Kw. di energia elettrica;

c) gli acquirenti di energia elettrica per azionare convertitori a motore-dinamo, qualunque sia la potenza installata, eccetto il caso che l'acquisto avvenga per uso proprio e per impieghi colpiti da una stessa aliquota d'imposta.

Gli acquirenti di energia elettrica per uso proprio e impiego unico, con potenza impegnata superiore ai 20 Kw., possono essere, a loro richiesta, considerati fabbricanti quando l'energia venga impiegata previa trasformazione o conversione comunque effettuata.

Art. 4.

L'art. 6 del testo unico di leggi sopraindicato è sostituito dal seguente:

La licenza di esercizio vale per la ditta, per l'anno solare, per l'officina e per il Comune o i Comuni in essa indicati, ed è soggetta ad un diritto annuale stabilito nelle seguenti misure:

1) L. 200 - per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio esclusivo della ditta esercente quando l'energia e il gas sono destinati unicamente per usi esenti;

2) L. 500 - per le officine elettriche e da gas impiantate per uso proprio di un solo stabilimento della ditta esercente, quando l'energia e il gas sono destinati ad usi promiscui od anche soltanto tassabili; e per gli acquirenti considerati fabbricanti di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 2;

3) L. 500 a) per le officine elettriche produttrici e gli acquirenti considerati fabbricanti che rivendono in blocco l'energia prodotta o acquistata a ditte che siano a loro volta da considerare come fabbricanti agli effetti della legge, utilizzandone o meno una quota per uso esclusivo della propria officina;

b) per le officine di carica di accumulatori elettrici;

4) L. 1000 - per le officine elettriche a scopo commerciale e cabine o punti di presa di acquirenti di energia elettrica a scopo commerciale, per potenza fino a 1000 Kw, più un aumento di L. 36 per ogni 100 Kw. o frazione oltre i 1000 Kw.;

5) L. 1000 - più L. 120 per ogni milione di mc. o frazione di milione successivo al primo per le officine di gas a scopo commerciale, prendendo per base la vendita dell'anno precedente.

Per le nuove officine di produzione di gas verrà corrisposto il diritto di licenza minimo di L. 1000, salvo ad effettuare in seguito il conguaglio.

Il diritto annuale dev'essere versato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per le officine di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 5.

Le nuove misure stabilite per i diritti di licenza sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 e gli esercenti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6.

L'art. 9 del testo unico, citato all'art. 1, è sostituito dal seguente:

I funzionari addetti al servizio dell'imposta sul gas e sull'energia elettrica, muniti della tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno diritto di verificare e controllare liberamente, sia di giorno che di notte, le centrali elettriche, le officine da gas, le cabine, le linee, le reti e le condutture, nonchè gli impianti fissi e i veicoli dove l'energia elettrica viene consumata.

Hanno pure facoltà di prendere visione di tutti i registri attinenti all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare l'andamento della produzione ed i suoi rapporti col consumo.

Essi hanno inoltre diritto ai fini della imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici, nei locali di spettacoli pubblici, finchè sono aperti, nonchè al libero percorso nelle carrozze tramviarie, filotramviarie e automobilistiche in servizio pubblico urbano di linea.

Le ditte esercenti officine, oltre ad avere l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti e documenti relativi alla produzione, distribuzione, vendita del gas e dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari ed agenti governativi, nelle operazioni che questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti della presente legge.

Art. 7.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini stabiliti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della officina, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da una a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 8.

E' abrogato il R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 172, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 980, che reca agevolezze fiscali per la illuminazione delle mostre e delle insegne dei negozi e dei pubblici esercizi nella città di Roma.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO I

Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi

Art. 1.

Le aliquote d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono stabilite come appresso:

Oli greggi di petrolio naturali:

1) da usare direttamente come combustibili (voce della tariffa 643-*a*-1):
a) nelle caldaie e nei forni . . . . L. 8 per q.le
b) nei motori . . . . » 425 » »
2) per altri usi (voce 643-*a*-3) . . . . » 715 » »
benzina (voce 643-*b*-1) . . . . » 1000 » »
acqua ragia minerale (voce 643-*b*-2) . . . . . » 810 » »
petrolio (voce 643-*b*-3) . . . . » 775 » »

Oli da gas:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*-4-*alfa*):
a) con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° C . . . . L. 715 per q.le
b) con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° C . . . . » 425 » »
2) per altri usi (voce 643-*b*-4-*beta*) . . . . . » 775 » »

Lubrificanti:

1) oli bianchi (voce 643-*b*-5-*alfa*) . . . . . . » 800 » »
2) altri (voce 643-*b*-5-*beta*) . . . . » 715 » »

Residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio, naturali, degli oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili:

1) da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*-6-*alfa*):
a) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:
alfa) densi . . . . L. 8 per q.le
beta) fluidi . . . . » 8 » »
più L. 2, per ogni unità percentuale, di oli distillanti fino a 300°, eccedendo il 20%, ma non il 30% per q.le;
b) nei motori . . . . » 425 » »
2) per altri usi (voce 643-*b*-6-*gamma*) . . . . » 715 » »
paraffina solida . . . . » 20 » »
vaselina:
a) naturale . . . . » 150 » »
b) artificiale, a base di paraffina . . . . . » 605 » »
ozocerite greggia . . . . » 8 » »
ceresina . . . . » 20 » »

Resta confermata rispetto agli aumenti d'imposta portati dal presente articolo la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che abbiano già assolto la precedente misura d'imposta e che, al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino ancora nei recinti o nei locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nonchè ai prodotti comunque viaggianti con bolletta di cauzione.

A tal uopo le ditte dovranno fare denunzia delle quantità detenute o viaggianti, entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente Sezione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 2.

La maggiore imposta, dovuta in base al disposto col precedente art. 1, deve essere versata in Tesoreria, entro 15 giorni dalla notifica della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 3.

Le agevolazioni fiscali, accordate ai prodotti petroliferi, con il disposto delle tabelle *A* e *B*, annesse al R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e le successive modificazioni, sono soppresse, ad eccezione di quelle contenute nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente provvedimento con le modificazioni in esse apportate.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a consentire il ripristino totale o parziale di qualcuna delle agevolazioni soppresse a termini del precedente comma, quando ricorrano gravi motivi di pubblico interesse.

TABELLA *A*

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali) da ammettere in esenzione da imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
643-*a*	Oli di petrolio, ecc., oli greggi di petrolio, naturali: da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; destinati alla lavorazione; destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade (l'agevolezza è limitata agli oli greggi contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300°).
643-*b*-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato.
643-*b*-3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli.
643-*b*-5	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti: destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta.
643-*b*-5-*beta*	Oli di petrolio, ecc., altri, lubrificanti, altri: destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori; « Petrolatum Stock » destinato alla fabbricazione della vaselina.
643-*b*-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri { oli da gas / residui della lavorazione: da usare direttamente come combustibili destinati al consumo delle navi mercantili nei porti del Regno; impiegati per l'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato; destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli (concessione limitata al gasoil di densità da 0,850 a 0,890 a 15° C); destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene; destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta (l'agevolezza è limitata al gasoil); destinati all'industria della calciocianamide; destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade (per gli oli da gas la concessione è limitata fino a sei mesi dopo la conclusione della pace); destinati alla lavorazione di bitumi solidi, naturali, allo stato greggio, mediante fusione e miscele, purchè si tratti di residui contenenti non più del 20 % in peso di oli distillanti sino a 300°; impiegati per generare energia elettrica da aziende, le quali si trovino nell'impossibilità di sostituire l'energia termica con quella idroelettrica; destinati alla trasformazione (l'agevolezza è limitata ai residui della lavorazione).

TABELLA *B*

Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili (voce 643 della tariffa dei dazi doganali), da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per q.le Lire
643-*b*-1	Oli di petrolio, ecc., altri, benzina: consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	415 —
643-*b*-2	Oli di petrolio, ecc., altri, acqua ragia minerale: consumati nella fabbricazione delle vernici	360 —
643-*b*-3	Oli di petrolio, ecc., altri, petrolio: consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	330 —
643-*b*-4, 6	Oli di petrolio, ecc., altri: { oli da gas residui della lavorazione:	
	consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere	Densità da 0,250 a 0,890 198 —
	impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	Densità superiore a 0,890 113 —

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

ALLEGATO *L*

Modificazioni al regime fiscale delle fibre tessili artificiali

Art. 1.

L'art. 1 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1334, sostituito dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 giugno 1942, n. 742, convertito ed integrato dal R. decreto-legge 25 giugno 1943, n. 546, è sostituito dal seguente:

L'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali (raion) e la corrispondente sovraimposta di confine per i prodotti importati dall'estero sono stabilite nelle seguenti misure:

1) per ogni kg. di filato di fibra artificiale continua (compresi lamette e crini):

a) di titolo inferiore a 120 . . . . . L. 18 —
b) di titolo compreso tra 120 e 250 (escluso) . . . . . » 15 —
c) di titolo 250 o superiore . . . . » 12 —

2) per ogni kg. di fibra artificiale in fiocco o cascame . . . . . » 8,40

Art. 2.

Fino al 15° giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento rimane prorogato il sistema di accertamento e di liquidazione della imposta previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 giugno 1943, n. 546.

Successivamente l'accertamento e la liquidazione dell'imposta saranno effettuati con le norme previste dall'allegato *B* del R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, in quanto non modificato dal presente provvedimento.

Art. 3.

Il diritto annuale di licenza previsto dall'art. 3 dell'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, per l'industria della fabbricazione dei prodotti di cui al precedente art. 1, è stabilito nella misura di L. 4000 annue.

Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto, o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

Art. 4.

Il fabbricante che ometta o ritardi il pagamento del diritto di licenza oltre i termini prescritti, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario della fabbrica, è punito con l'applicazione di un'ammenda variabile da uno a tre volte il diritto di licenza stesso.

Art. 5.

Le nuove misure dei diritti di licenza di cui al precedente art. 3 sono da applicare per le licenze valevoli a partire dall'anno 1945 ed i fabbricanti già muniti di licenza per l'anno in corso sono tenuti a versare la differenza fra il vecchio ed il nuovo diritto di licenza entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Sul sopraindicato diritto di licenza differenziale che non sia versato tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6 %.

Art. 6 (transitorio).

Le restituzioni dell'imposta sui prodotti impiegati nella fabbricazione dei manufatti di fibre tessili artificiali o misti con fibre artificiali che saranno esportati entro sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento continueranno a gravare sul Consorzio « Ital Raion ». Successivamente graveranno sull'Erario.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 aprile 1945, n. 224.

Erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma e approvazione del relativo statuto organico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda per l'erezione in ente morale dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, costituita in Roma per alti fini patriottici e per l'assistenza a favore dei partigiani;

Visto lo statuto organico dell'Ente;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'Italia occupata;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.) con sede in Roma, è eretta in ente morale.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, recante la data del 21 ottobre 1944, composto di trentuno articoli, il quale sarà munito del visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 48. — FRASCA

Statuto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

TITOLO I

Costituzione e finalità.

Art. 1.

E' costituita una Associazione nazionale fra tutti i partigiani italiani con la denominazione: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

Art. 2.

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lo scopo di:

a) riunire in un'unica associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione diretta personale, alla guerra partigiana contro il nazi-fascismo per la liberazione d'Italia;

b) riunire tutti coloro che, lottando contro i nazi-fascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà ed a favorire un regime di vera democrazia al fine di impedire, per il futuro, il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

c) agire con energia per continuare a combattere a fianco delle armate regolari di liberazione, intensificando la lotta perchè abbia termine l'occupazione tedesca e fascista;

d) valorizzare la guerra partigiana per il riscatto della Patria dal servaggio tedesco e per la riconquista della libertà;

e) valorizzare nel campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani;

f) glorificare i Caduti nella lotta partigiana e perpetuarne la memoria;

g) far valere e tutelare il diritto acquisito dai partigiani di partecipare in prima linea alla ricostruzione materiale e morale del Paese;

h) risaldare e sviluppare i vincoli di cameratismo e di fratellanza tra i partigiani;

i) impiegare ogni forma di assistenza allo scopo di recare aiuti morali e materiali ai soci ed alle famiglie dei Caduti e di coloro che soffrono nella lotta antinazi-fascista per la libertà;

l) promuovere la creazione dei centri ed organism di produzione e di lavoro che contribuiscano a lenir la disoccupazione.

TITOLO II

Sede, Direzioni provinciali, Sezioni comunali.

Art. 3.

L'Associazione ha sede in Roma.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Direzioni provinciali.

Nei comuni nei quali vi siano almeno venti iscritti saranno costituite Sezioni comunali.

I soci della provincia o del comune che non raggiungono il numero minimo di iscritti, saranno associati rispettivamente alla Direzione provinciale o alla Sezione comunale più vicina per affinità di interessi economici.

TITOLO III

Organi dell'Associazione.

Art. 4.

L'Assemblea nazionale è composta dei delegati delle Sezioni comunali.

Ogni Sezione comunale invia un proprio delegato; se i soci sono più di cento, può inviare un delegato ogni cento soci o frazione superiore ai cinquanta.

L'Assemblea nazionale è convocata dal Comitato nazionale almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla

chiusura dell'esercizio sociale con un preavviso di almeno quindici giorni. Deve inoltre essere convocata dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata dalle Sezioni comunali rappresentanti almeno un decimo dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea nazionale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza dei delegati delle Sezioni comunali rappresentanti almeno la metà dei soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Il presidente dell'Assemblea nazionale è eletto di volta in volta.

L'Assemblea nazionale discute ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, nomina i componenti del Comitato nazionale ed il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale.

L'Assemblea nazionale sarà convocata per la prima volta in Roma entro sessanta giorni dalla data di liberazione dell'Italia e successivamente nelle località di volta in volta stabilite.

Art. 5.

Il Comitato nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di

— quindici membri effettivi e cinque supplenti.

Esso sceglie fra i suoi membri un segretario nazionale, un vice-segretario nazionale ed un segretario generale amministrativo.

I membri del Comitato nazionale durano in carica due anni.

L'Assemblea nazionale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ai membri del Comitato nazionale.

Il Comitato nazionale si riunisce ordinariamente a Roma una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario nazionale oppure cinque membri o i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato nazionale è l'organo esecutivo dell'Assemblea nazionale e ad esso spetta:

a) provvedere all'attuazione degli scopi sociali stabilendo le norme e le direttive da trasmettere ai Comitati provinciali;

b) controllare le attività dei Comitati provinciali;

c) redigere annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione da presentare per la discussione ed approvazione all'Assemblea nazionale;

d) ratificare annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei Comitati provinciali;

e) fare da arbitro in ogni vertenza che sorgesse in seno all'Associazione;

f) adottare tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Art. 6.

Il segretario nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale ed è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal vice-segretario nazionale.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale è eletto dall'Assemblea nazionale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi, per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nazionale.

Art. 8.

In ciascuna provincia l'Assemblea provinciale è formata dai delegati delle Sezioni comunali; se i soci sono più di venti, le Sezioni inviano un delegato ogni venti soci o frazione di venti.

L'Assemblea provinciale è convocata in via ordinaria una volta all'anno, nella località stabilita dal Comitato provinciale, e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o, su richiesta motivata delle Sezioni comunali in un numero che rappresenti almeno un decimo dei soci della provincia.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea provinciale è eletto di volta in volta.

Art. 9.

L'Assemblea provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposto annualmente dal Comitato provinciale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale.

Art. 10.

Il Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed ha sede nella località da essa prescelta.

Esso è composto di:

— nove membri effettivi e tre supplenti.

Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un segretario provinciale, un vice-segretario provinciale ed un segretario provinciale amministrativo.

I membri del Comitato provinciale durano in carica un anno. L'Assemblea provinciale ha facoltà, in qualsiasi momento, di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato provinciale si riunisce ordinariamente nella località stabilita, una volta al mese, ed in via straordinaria quando il segretario provinciale oppure tre membri od i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità.

La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato provinciale è l'organo esecutivo dell'Assemblea provinciale. Ad esso competono tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati comunali della provincia e l'esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e delle deliberazioni dell'Assemblea provinciale.

Il Comitato provinciale, inoltre, compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da

sottoporre all'approvazione dell'Assemblea provinciale e provvede alla ratifica dei bilanci e dei conti consuntivi annuali dei Comitati comunali.

Art. 11.

Il segretario provinciale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vice-segretario provinciale.

Art. 12.

Il Collegio dei revisori dei conti della Direzione provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti fra i soci.

Esso nomina nel suo seno un presidente e si riunisce almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo della gestione contabile ed amministrativa della Direzione provinciale.

Art. 13.

In ciascun comune l'Assemblea comunale è composta di tutti i soci della Sezione comunale.

L'Assemblea comunale è convocata in via ordinaria, una volta all'anno, dal Comitato comunale e, in via straordinaria, anche su richiesta del Comitato nazionale o del Comitato provinciale o su richiesta motivata di un numero di soci pari almeno ad un decimo degli iscritti.

La convocazione deve essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea comunale valgono le norme stabilite per le deliberazioni dell'Assemblea nazionale.

Il presidente dell'Assemblea comunale è eletto di volta in volta.

Art. 14.

L'Assemblea comunale nomina i componenti del Comitato comunale ed i revisori dei conti della Sezione comunale, esamina ed approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti annualmente dal Comitato comunale e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito del comune in aderenza alle determinazioni dell'Assemblea nazionale e dell'Assemblea provinciale.

Art. 15.

Il Comitato comunale è eletto dall'Assemblea comunale ed è composto di:

— cinque membri effettivi e due supplenti.

Il Comitato comunale sceglie fra i suoi membri un segretario, un vice-segretario ed un segretario amministrativo.

I membri del Comitato comunale durano in carica un anno. L'Assemblea comunale ha facoltà in qualsiasi momento di revocare il mandato ad essi conferito.

Il Comitato comunale si riunisce ordinariamente una volta al mese od in via straordinaria quando il segretario oppure due membri ed i revisori dei conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno tre giorni.

Il Comitato comunale è l'organo esecutivo dell'Assemblea comunale. Esso redige annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea comunale; provvede all'assistenza dei soci ed alla esecuzione delle direttive e delle istruzioni del Comitato nazionale e del Comitato provinciale.

Il Comitato comunale istruisce le domande di iscrizione a socio, giusta le norme stabilite dal presente statuto e le direttive impartite dal Comitato nazionale, trasmettendole al Comitato provinciale per le deliberazioni di competenza.

Tutti coloro la cui iscrizione non fosse stata accolta dal Comitato provinciale possono produrre appello al Comitato nazionale.

Art. 16.

Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato comunale ed è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice-segretario.

Art. 17.

I revisori dei conti della Sezione comunale, in numero di due membri effettivi ed uno supplente, sono eletti dall'Assemblea comunale e sono scelti fra i soci.

Essi si riuniscono almeno ogni tre mesi per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa della Sezione comunale.

TITOLO IV.

Dei soci.

Art. 18.

Sono soci onorari di diritto i partigiani Caduti per la lotta di liberazione e tutti coloro che, quali prigionieri politici o quali ostaggi o vittime di rappresaglie siano stati assassinati dai nazisti o dai fascisti.

Art. 19.

Possono essere ammessi come soci:

— gli organizzatori ed i componenti, stabili od attivi, di bande le quali abbiano effettivamente partecipato ad azioni di combattimento o di sabotaggio;

— coloro che abbiano compiuto in qualunque modo atti di eccezionale ardimento nella lotta di liberazione.

Art. 20.

L'ammissione dei soci è deliberata dal Comitato provinciale. La domanda di iscrizione, redatta su apposita scheda dell'Associazione, deve essere corredata dal certificato rilasciato dalle autorità competenti ai sensi di legge e presentata al Comitato comunale.

In via provvisoria possono essere accolte anche le domande di coloro che, pur avendo i requisiti per ottenere il certificato di cui sopra, non ne siano ancora in possesso. Tali domande saranno definitivamente accettate solo alla presentazione del richiesto certificato ed in seguito a deliberazione del Comitato provinciale.

Quando speciali circostanze lo richiedano, il Comitato nazionale ha il diritto di intervenire in merito all'ammissione dei soci, anche dopo che sia già intervenuta la deliberazione dei Comitati provinciali.

Art. 21.

L'eventuale ammissione di coloro che ottengono, dalle autorità competenti ai sensi di legge, la qualifica di

benemerito della lotta di liberazione o altre qualifiche similari, sarà deliberata dalla prima assemblea nazionale.

Art. 22.

Il socio s'impegna a non appartenere ad altre associazioni analoghe di partigiani ed a corrispondere le quote sociali e l'importo della tessera.

Art. 23.

Ogni socio ha diritto di godere di tutti i servizi assistenziali che l'Associazione organizzi sia direttamente che a mezzo degli enti creati a tali scopi.

Art. 24.

Il socio che commetta azioni disonorevoli o atti di indisciplina, è passibile, a seconda delle gravità delle mancanze, di:

a) richiamo;
b) sospensione;
c) espulsione.

Art. 25.

La qualità di socio si perde oltre che per espulsione, che ha effetto dalla data di notificazione del relativo deliberato, anche per:

a) dimissioni, con decorrenza dal giorno successivo alla loro accettazione;
b) morosità, dal giorno successivo alla dichiarazione.

Art. 26.

L'organo competente a pronunziarsi in merito ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 è il Comitato provinciale.

Gli addebiti debbono essere comunicati al socio del Comitato provinciale per lettera raccomandata, con invito a presentare le proprie giustificazioni entro il termine di venti giorni. Le decisioni vanno pure notificate all'interessato a mezzo raccomandata.

Contro i provvedimenti presi a suo carico, il socio può ricorrere al Comitato nazionale entro trenta giorni dalla data della notifica del provvedimento mediante lettera raccomandata.

TITOLO V.

Mezzi di funzionamento.

Art. 27.

L'Associazione provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le quote sociali, con gli eventuali contributi dello Stato e di altri enti o di privati e con il concorso di enti di assistenza e patriottici.

Art. 28.

La quota mensile di associazione è fissata a lire due da versarsi direttamente alle Sezioni comunali le quali rimetteranno il venti per cento di ogni quota al Comitato provinciale che a sua volta invierà la metà dell'importo al Comitato nazionale unitamente agli elenchi degli iscritti. L'ammontare dell'importo della tessera, da rinnovarsi annualmente, fissato in lire dieci, dovrà essere riscosso dalle Sezioni comunali all'atto dell'iscrizione e sarà versato al Comitato nazionale. Detta somma sarà restituita all'aspirante nel caso che la sua domanda di iscrizione venga respinta.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le nomine alle varie cariche sociali vengono fatte dai soci regolarmente iscritti e, nei casi previsti dagli articoli 4 e 8, dai delegati delle Sezioni comunali.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto ed a voto diretto secondo le norme che verranno a suo tempo emanate dal Comitato nazionale in relazione ai principî della rappresentanza democratica.

Tutti i soci possono essere eletti alle cariche sociali e sono rieleggibili.

I membri supplenti hanno diritto ad intervenire alle riunioni senza voto. Essi entrano in funzione, in ordine di anzianità, nel caso di vacanza di una carica in ciascuno degli organi direttivi.

Art. 30.

L'esercizio finanziario corrisponde, a tutti gli effetti, all'anno solare.

Entro il 31 ottobre i Comitati comunali, i Comitati provinciali ed il Comitato nazionale compileranno il proprio bilancio di previsione per l'anno seguente ed entro il mese di febbraio redigeranno il conto consuntivo con annesso stato patrimoniale.

I bilanci di previsione prima della fine dell'anno ed il conto consuntivo con gli annessi stati patrimoniali non oltre il 30 aprile, saranno sottoposti all'approvazione delle rispettive assemblee comunali, provinciali e nazionale.

I bilanci di previsione diventano esecutivi ed i conti consuntivi si rendono definitivi se, inviati per la ratifica ai competenti organi, non siano restituiti con osservazione nel termine di trenta giorni dalla data del ricevimento degli atti relativi.

Le funzioni contabili ed amministrative ed i servizi di tesoreria dell'Ente sono disciplinati dalle norme che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

TITOLO VII.

Norme transitorie.

Art. 31.

Fino alla convocazione dell'Assemblea nazionale, di cui all'art. 4, i membri del Comitato nazionale sono nominati dal Comitato Centrale di Liberazione Nazionale tra coloro che hanno i requisiti per essere ammessi a soci dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.

Roma, addì 21 ottobre 1944

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri Primo Ministro Segretario di Stato*
BONOMI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 1945.

Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che il Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.) si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione del Consorzio stesso, la cui attività si riconosce di interesse generale;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani (C.E.F.I.).

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre l'8 novembre 1945, sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(735)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Decreta:

L'avv. Giovanni Correale Santacroce è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro in sostituzione del dott. Aldo Ludovichetti.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: GULLO

(721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 18 maggio 1945 - N. 111

Titolo		
Rendita 3,50 % 1906	L.	103 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,75
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 51 del 28 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente Ordinanza i decreti sottoindicati, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 APRILE 1945, N. 148.
Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, nei territori ai quali non è stato ancora esteso.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 APRILE 1945, N. 149.
Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

(694)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.